

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIASENTI e DONATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1963

Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme fondamentali che regolano l'istituto della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari risalgono alla legge dello Stato sardo del 27 giugno 1850, la quale prevedeva il diritto al trattamento di privilegio derivante da qualunque evento di servizio sia ordinario che di guerra.

Fu in occasione della guerra italo-turca che vennero emanate disposizioni in materia di pensioni di guerra le quali, da allora, hanno formato oggetto di autonoma disciplina giuridica. E mentre questa si è andata via via perfezionando sotto l'impulso dei vasti e imponenti eventi bellici succedutisi nel tempo, adeguandosi a nuovi principi etico-sociali, nonchè alle più moderne teorie affermate nel campo dell'infortunistica, la legislazione sulle pensioni privilegiate ordinarie è rimasta sostanzialmente ancorata alle superate concezioni di oltre un secolo fa.

Particolarmente inadeguate si rivelano le norme concernenti la tempestività del ma-

trimonio ai fini del diritto della vedova e quelle riguardanti la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il diritto dei genitori e dei collaterali.

In materia sono tuttora in vigore le disposizioni dell'articolo 19, terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dell'articolo 123 del medesimo testo unico, quale risulta modificato dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, e dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121, e secondo l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810. Per effetto di tali disposizioni:

la vedova del militare deceduto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di servizio ha diritto a pensione privilegiata ordinaria a condizione, tra l'altro, che il matrimonio contratto sia anteriore alla data dell'evento di servizio;

i genitori e i collaterali possono divenire soggetti del suddetto diritto purchè le

condizioni e i requisiti previsti sussistano alla data di morte del militare dante causa.

Conseguentemente sono esclusi dal diritto a pensione privilegiata ordinaria sia la vedova sposatasi posteriormente all'epoca in cui il marito ebbe a riportare le ferite, le lesioni o le infermità che poi lo trassero a morte (qualunque durata abbia avuto il matrimonio), sia i genitori che i collaterali, nei cui confronti la condizione e i requisiti richiesti, non sussistenti alla data di morte del militare, si siano verificati successivamente.

Ciò a differenza di quanto previsto in materia di pensioni di guerra, in cui è stabilito che:

ai fini della pensione vedovile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto purchè abbia avuto una durata di almeno un anno, ovvero sia nata

prole anche se postuma (articolo 58, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648);

quando le condizioni generali per la concessione della pensione ai genitori e ai collaterali si verificano posteriormente alla morte del militare (o del civile), il diritto alla pensione è riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate (articolo 74, primo comma, della legge n. 648 sopracitata).

Evidenti ragioni d'ordine equitativo impongono di provvedere urgentemente ad una modifica della legislazione sulle pensioni privilegiate ordinarie, estendendo le cennate norme sulle pensioni di guerra.

Al conseguimento di tale finalità è diretto il seguente disegno di legge che si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini del diritto a pensione privilegiata ordinaria da parte della vedova del militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica deceduto per ferita, lesione o infermità riportata o aggravata per causa di servizio, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto purchè sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole anche se postuma.

Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni di legge, ai genitori e ai collaterali del militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica deceduto per ferita, lesione o infermità riportata o aggravata per causa di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spetta anche quando le condizioni e i requisiti richiesti si verificano posteriormente alla morte del militare.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, a domanda, anche per i decessi di militari dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Al presunto onere annuo di lire 135 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.